

# *I battelli del Reno*

---

Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa

([www.ibattellidelreno.uniba.it](http://www.ibattellidelreno.uniba.it) – [www.ibattellidelreno.it](http://www.ibattellidelreno.it))

direzione

**Gianvito Giannelli   Ugo Patroni Griffi   Antonio Felice Uricchio**

Comitato scientifico

**Sabino Fortunato (coordinatore) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti  
- Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli -  
Gustavo Visentini**

Redazione di Bari

**Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco  
Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino  
Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro,  
Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone**

Redazione di Foggia

**Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino,  
Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione**

Redazione di Lecce

**Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea  
Sticchi Damiani**

Redazione di Napoli

**Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello,  
Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino**

Redazione di Roma

**Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria  
Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis**

Redazione di Taranto

**Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti,  
Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele**

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a

70100 – BARI - (Italy)

tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329

[direzione.ibattellidelreno@uniba.it](mailto:direzione.ibattellidelreno@uniba.it)

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino

Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del  
Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -

Via Lago Maggiore angolo Via Ancona

74121 - TARANTO - (Italy)

tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011

[redazione.ibattellidelreno@uniba.it](mailto:redazione.ibattellidelreno@uniba.it)

[giuseppe.sanseverino@uniba.it](mailto:giuseppe.sanseverino@uniba.it)

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata  
presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non  
opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Sergio Ricchitelli

*MALA GESTIO* IMPRENDITORIALE E REATI CONCURSUALI. I CONFINI DEI DELITTI DI  
BANCAROTTA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE D'INIZIO ANNO

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. Il quadro di riferimento normativo e concettuale. – 2. I requisiti dei delitti di bancarotta nelle pronunce della SC del gennaio 2022. – 3. Il valore della sottrazione quale cifra delle fattispecie incriminatrici. – 4. Considerazioni conclusive.

*1. Considerazioni introduttive. Il quadro di riferimento normativo e concettuale.* - Una messe di pronunce della Suprema Corte di cassazione del precorso mese di gennaio 2022 ha delimitato il periplo di operatività delle fattispecie incriminatrici in materia di bancarotta – fraudolenta e semplice – operanti nel nostro sistema giuridico penale<sup>1</sup>.

Gli interventi del Supremo consesso giurisdizionale meritano un approfondimento attesi i “paletti” che i giudici di piazza Cavour hanno posto alla fattispecie incriminatrice di bancarotta<sup>2</sup>.

L'analisi dei pronunciamenti dell'alto consesso giurisprudenziale implica, per altro, un preliminare compendio ricapitolativo sugli ambiti di azione concettuale e normativa delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt.216 e seguenti della legge fallimentare tutt'oggi vigente in Italia<sup>3</sup>.

A mente del corpo legislativo da ultimo menzionato sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce a Cassazione 118/2022, 1369/22, 120/22, 2036/22, 124/22.

<sup>2</sup> Di paletti della Cassazione sulla bancarotta parla Giovanbattista Tona sulle pagine del “Sole 24 ore” del 31 gennaio 2022.

<sup>3</sup> Regio decreto 16 marzo 1942, nr.267 recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (g.u. nr.81 del 6 aprile 1942).

sul concordato preventivo gli imprenditori suindicati allorquando dimostrino il possesso congiunto di un triplice ordine di requisiti.

Segnatamente, l'aver avuto nel triennio di esercizio antecedente la data di deposito della istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore all'indicato triennio, un attivo patrimoniale per un ammontare annuo complessivo non superiore a 300 mila euro; l'aver realizzato *quaequumque modo constant*, nel triennio di esercizio antecedente la data di deposito dell'istanza di fallimento, o dall'inizio dell'attività se di inferiore durata, ricavi lordi per un ammontare annuo complessivo non superiore a 200 mila euro; l'aver un ammontare debitorio, inerente anche a debiti non scaduti, non superiore a 500 mila euro. Innanzi ad uno stato di contestualizzazione situazionale quale quello ora indicato il tribunale competente dichiara il fallimento con sentenza allorquando ne sussistono i presupposti<sup>4</sup>.

Dinnanzi a tale fenomenologia descrittiva rileva mettere in conto la nozione normativa di imprenditore così come essa è scolpita nel sistema giuridico italiano. L'imprenditore è l'esercente professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Dal medesimo, quale figura prototipica, va distinta la figura del piccolo imprenditore. È tale il coltivatore diretto del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e l'esercente un'attività professionale organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti della famiglia<sup>5</sup>.

L'imprenditore è capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'impresa ai principi generali dell'ordinamento e agli obblighi che ne derivano; risponde, altresì, verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi in conformità delle disposizioni legislative vigenti.

Presupposte tali fondamentali nozioni extra-penali la legislazione fallimentare a tutt'oggi vigente<sup>6</sup> nell'ambito del sesto titolo del regio decreto nr.267/42 prefigura le fattispecie incriminatrici di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nelle disposizioni incriminatrici di cui agli artt.216 e 217 legge fallimentare.

---

<sup>4</sup> L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art.5 r.d. nr.267/1942).

<sup>5</sup> È la legge a determinare le categorie di imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. È sempre la legge a stabilire i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese (artt.2084 e 2085 cod. civ.).

<sup>6</sup> Il riferimento nel testo al "tutt'oggi vigente" è il frutto della progressiva entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa* sul quale vedi *amplius* S. RICCHITELLI, La crisi d'impresa e la liquidazione giudiziale negli orientamenti della giurisprudenza. Lo stato dell'arte all'alba del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14), prima parte, [www.dirittoitalia.it](http://www.dirittoitalia.it), Riv. telematica Strumentario nr.4, Diritto Italia S.r.l., Milano, aprile 2019; La crisi d'impresa e la liquidazione giudiziale negli orientamenti della giurisprudenza. Lo stato dell'arte all'alba del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. del 12 gennaio 2019 n. 14), seconda e terza parte [www.dirittoitalia.it](http://www.dirittoitalia.it), Riv. telematica Strumentario nr.5, Diritto Italia S.r.l., Milano, maggio, 2019.

Onde consentire una migliore intelligibilità della dinamica penalistica di tali fatti di reato converrà, per altro, rammentare che l'attività imprenditoriale si svolge e si sviluppa per il tramite del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. È quest'ultima la nozione di azienda ex art.2555 cod. civ. in virtù della quale in assenza dell'indicato complesso di beni e della loro funzionalità imprenditoriale non vi è alcuna attività d'impresa.

Dinnanzi a tale stato normativo e concettuale il sistema penale contempla la punibilità dell'imprenditore dichiarato fallito allorquando ha distratto (bancarotta per distrazione), occultato (bancarotta per occultamento), dissimulato (bancarotta per dissimulazione), distrutto (bancarotta per distruzione) o dissipato (bancarotta per dissipazione) totalmente o parzialmente i propri beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti. In alternativa o cumulativamente ha sottratto (bancarotta per sottrazione), distrutto (ancora bancarotta per distrazione) o falsificato (bancarotta per falsificazione) in tutto o in parte, all'esclusivo fine di procurarsi o di procurare ad altri un profitto ingiusto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili o li ha tenuti in forme tali – in guisa, dice la norma – da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Risponde sempre di bancarotta fraudolenta, l'imprenditore dichiarato fallito che nel corso della procedura fallimentare sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

La riduzione di pena prevista per il delitto di bancarotta semplice – da 6 mesi a 2 anni anziché da 3 a 10 anni – è asserita dalla clausola di salvaguardia preveduta in esordio dall'art.217 legge fallimentare.

Allorquando non attinge i profili di condotta disegnati dall'art.216 l'imprenditore fallito risponde di bancarotta semplice se ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica, se ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, se ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, se ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa e se non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo fallimentare.

Ancora, la fattispecie incriminatrice ex art.217 legge fallimentare scatta allorquando l'imprenditore dichiarato fallito durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa laddove questa abbia avuto durata minore, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili così come prescritti dalla legge ovvero, li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Per completezza informativa segnaliamo che il decreto legge 31 marzo 2010, nr.68 in vigore dal 31 maggio 2010 medesimo, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, in sede di conversione con modifiche nella legge 30 luglio 2010, nr.122 ha inserito nel corpo normativo dei reati commessi dal fallito di cui agli artt.216 e seguenti legge fallimentare l'art.217-bis nel regio decreto nr.267 del 16 marzo 1942 espressamente intestato all'essenzione dei reati di bancarotta. Al testo dell'indicato art.217-bis può, in questa sede, farsi integrale rinvio.

Innanzitutto all'indicata situazione concettuale-normativa e a fronte della problematicità ermeneutica applicativa delle fattispecie incriminatrici a cui si è fatto riferimento, dopo una fase alterna di gestazione interpretativa i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati su plurime vicende afferenti l'indicato tessuto normativo profilando una ricostruzione della fattispecie di bancarotta che, non è difficile prevederlo, sostituirà una sorta di silloge di linee guida per il futuro applicativo dei delitti in parola<sup>8</sup>.

*2. I requisiti dei delitti di bancarotta nelle pronunce della Suprema Corte del gennaio 2022.* - Nel corso del primo mese di quest'anno la Suprema Corte di cassazione è intervenuta più volte sui temi inerenti alle fattispecie di bancarotta nella duplice articolazione della bancarotta fraudolenta e della bancarotta semplice.

Per cassazione 118/22 risponde di bancarotta semplice l'imprenditore che per colpa grave o omettendo di richiedere il fallimento, provoca l'aggravamento del dissesto della situazione economico-finanziaria. Ai fini giuridico-penali non rileva il mero ritardo nella richiesta di fallimento bensì una consapevole omissione resa evidente dalle dinamiche gestionali.

Per cassazione 1369/22 oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può ben essere qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione; laddove oggetto della bancarotta semplice documentale si rivelano essere solo le scritture obbligatorie.

Per cassazione 120/22, a differenza della bancarotta semplice documentale, nella bancarotta fraudolenta documentale la sottrazione, distruzione o omessa tenuta delle scritture contabili mira esclusivamente ad arrecare pregiudizio ai creditori ma tale intenzione non può essere dimostrata richiamando implausibili fini alternativi.

Per cassazione 2036/22 nella bancarotta fraudolenta documentale lo scopo di procurarsi o di procurare ad altri un ingiusto profitto o di recare un pregiudizio ai creditori non può ricavarsi solo dalla prova dell'occultamento fraudolento delle scritture o dell'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dal curatore fallimentare.

Per cassazione 124/22 la provenienza illecita dei beni distratti non esclude il delitto di bancarotta patrimoniale, per la cui configurabilità deve guardarsi alla consistenza obiettiva del patrimonio prescindendo dai modi della sua formazione. Conseguenza dell'indicato assunto è che anche tali beni possono divenire cespiti idonei e funzionali al soddisfacimento dei creditori<sup>9</sup>.

La Suprema Corte di cassazione del gennaio di quest'anno ha operato una consistente delimitazione delle ipotesi di ricorrenza della responsabilità penale dell'imprenditore

---

<sup>8</sup> Futuro operativo suscettivo di potenziali e concrete modifiche allorché il cosiddetto Codice della crisi di impresa entrerà pienamente in vigore nel nostro Paese anche relativamente agli aspetti inerenti alle disposizioni penali. Anche su tale problematica vedi *amplius* S. RICCHITELLI citato nella nota sub. 6.

<sup>9</sup> Compendio concettuale di tale pentagramma di pronunce rese tutte nel mese di gennaio del 2022 è che nell'ambito della crisi d'azienda al fine di integrare le fattispecie delittuose di bancarotta previste e punite dagli artt. 216 e 217 della legge fallimentare servono condotte specifiche volte a ritardare il fallimento e a recar danno ai creditori.

avviante la sua azienda al dissesto. La pluralità delle sentenze emesse in avvio dell'anno 2022 in materia di bancarotta se da un lato ribadisce principi giuridici già affermati e stratificatisi nel tempo, scrupola con particolare precisione e rigore le condizioni che fanno scattare le fattispecie di reità di bancarotta.

Per integrare gli indicati illeciti penali non si rivela sufficiente la *mala gestio* imprenditoriale di cui alla dichiarazione di fallimento. Devono essere dimostrate dalla pubblica accusa le condotte specifiche orientate al ritardo del fallimento o arrecare pregiudizio alla compagine creditoria. Chiarissima sul punto è la sentenza nr.118 del 5 gennaio 2022.

Nell'ambito delle condotte di depauperamento del patrimonio aziendale devono distinguersi quelle riconducibili alla bancarotta semplice da quelle finalisticamente proprie al delitto di bancarotta fraudolenta. Nella prima e meno grave ipotesi di reità rientrano le operazioni concretizzate dall'imprenditore al solo fine di ritardare la declaratoria fallimentare esclusivamente per ritardarne l'esito ancorché con elevato grado di rischio e/o con limitate possibilità di successo; in alternativa quelle che si dovessero rivelare gravemente imprudenti. Nelle suindicate ipotesi casistiche, in uno alla verifica dell'avventatezza delle operazioni occorre, comunque, la prova della consapevolezza del dissesto situazionale.

La Suprema Corte di cassazione ha precisato in avvio d'anno che la sottocapitalizzazione di una società non può essere indice esclusivo di dissesto. L'indicata sottocapitalizzazione si risolve in una situazione di carenza di mezzi propri rispetto al livello necessario per perseguire le finalità aziendali. Essa può rendere più probabile l'incapacità di onorare i propri debiti ma giuridicamente non viene a coincidere di per sé con la condizione di grave crisi finanziaria che fa da presupposto alla bancarotta e che di per sé non può dirsi dimostrata – e darsi per tale – per il solo dato fattuale e concettuale della sottocapitalizzazione<sup>10</sup>.

Il fatto reato di bancarotta semplice e quello, altrettanto delittuoso, di bancarotta fraudolenta possono ben essere commessi non consentendo al curatore fallimentare la ricostruzione del patrimonio e degli affari mediante documentazione contabile connotata da attendibilità ovvero, impedendogli il recupero materiale dei beni d'impresa a seguito dell'apertura della procedura concorsuale.

Con la sentenza resa il 14 gennaio del 2022 – la nr.1369 – la Suprema Corte di cassazione ha però precisato che la condotta di frode in bancarotta può essere contestata all'imprenditore che non ha tenuto con regolarità le scritture contabili obbligatorie solo allorché sussista la prova del cosiddetto dolo generico; ossia la consapevolezza di rendere impossibile in caso di dissesto la ricostruzione patrimoniale. Trattasi comunque di una prova ricavabile dal comportamento del fallito che consegna una parziale documentazione inibendo il rinvenimento di quella relativa alle operazioni precedenti la declaratoria fallimentare.

---

<sup>10</sup> Nella bancarotta fraudolenta, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità nazionale, è necessario che venga provata la finalità di profitto per sé o per altri ovvero, in alternativa, l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori.

Quattro giorni dopo la pronuncia suindicata la Suprema Corte di cassazione – sentenza 2036 del 18 gennaio 2022 – ha escluso, per contro, che la prova dello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori si possa ricavare dalla falsità dell’indicazione data dall’amministratore formale della società al curatore sul soggetto che aveva in custodia la documentazione contabile. Dalla mera sottrazione, distruzione o omessa tenuta non può comunque desumersi la pregiudizievole intenzione di recar danno ai creditori.

Chiarissima sul punto la sentenza della Suprema Corte del 5 gennaio 2022, la nr.120, giusta la quale non si può dare per accertata l’indicata finalità solo perché l’imprenditore non avrebbe potuto perseguire altre finalità occultando la documentazione contabile. In tal maniera si viene a sovrapporre il movente all’elemento soggettivo della fattispecie criminosa così vanificando la differenza, ontologica e strutturale, tra la bancarotta documentale semplice e la bancarotta documentale fraudolenta. Laddove per la prima è sufficiente la colpa ed è assolutamente indifferente la finalità e la seconda richiede prova del dolo specifica in uno alla coscienza e volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio<sup>11</sup>.

*3. Il valore della sottrazione quale cifra delle fattispecie incriminatrici.* - Proprio con riferimento alla pronuncia del 5 gennaio 2022, la nr.122, può ricavarsi il principio in virtù del quale cifra esclusiva e determinante dell’illecito penale di bancarotta è e resta il valore dei beni sottratti. Tale cifra, ben inteso, sussiste se ed in quanto si è dinnanzi ad una condotta fraudolenta.

Invero ciò che rileva nella bancarotta fraudolenta è la diminuzione patrimoniale derivante dalla condotta distrattiva. La valutazione della gravità o della tenuità del danno – all’esclusivo fine dell’applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti – viene difatti a dipendere dall’indicata diminuzione e non certo dell’entità del passivo fallimentare.

Nel medesimo giorno in cui i giudici di legittimità hanno depositato la sentenza nr.122 cit. hanno altresì pronunciato la sentenza nr.124 fornendo ulteriori chiarimenti sul tema della distrazione dei beni ed evidenziando taluni aspetti fondamentali. Innanzitutto, la riduzione patrimoniale ha un rilievo penale anche allorquando i beni distratti di rivelano essere di provenienza illecita. Inoltre, le sentenze del gennaio 2022 hanno fissato il differenziale tra distrazione e pagamento preferenziale.

La vicenda sottoposta alle cure del Supremo consesso giurisdizionale ineriva ad un amministratore societario appropriantesi del prezzo di vendita di un bene del patrimonio sociale in virtù di un titolo creditorio ritenuto vantato verso la società medesima. Orbene secondo la Suprema Corte di cassazione innanzi a tale *status facti* occorre tener conto non tanto della qualifica e dell’incarico soggettivo bensì della natura della pretesa.

---

<sup>11</sup> Da tale miscellanea di pronunciamenti deriva il principio in virtù del quale la mera cattiva gestione imprenditoriale – *mala gestio* – non rende operativo il reato di bancarotta nella duplice articolazione normativa e concettuale della bancarotta fraudolenta e di quella semplice.



Se ed in quanto l'amministratore in parola si viene a ripagare di un credito connotato dai requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità egli risponde senz'altro del delitto di bancarotta preferenziale. Se, per contro, dispone il soggetto in parola, a favore di sé medesimo – ma anche se lo fa per altri soggetti – di un rimborso relativo a un finanziamento erogato quale socio, ebbene egli viola la regola post ergativa posta dall'art.2467<sup>12</sup> del Codice civile e per questo solo fatto può ben rispondere e deve rispondere del delitto di bancarotta per distrazione.

4. *Considerazioni conclusive.* - Il tema delle fattispecie di bancarotta prefigurate nel nostro sistema penale è sempre oscillato tra un senso punitivo nei confronti della mala gestione imprenditoriale e i principi penalistici campeggianti in materia sulla tipicizzazione delle fattispecie incriminatrici, la tipicità del fatto tipico, l'offensività delle condotte e la colpevolezza intesa quale criterio di attribuzione della responsabilità penale.

Non v'è dubbio che le disposizioni penali di cui al titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, nr.267 siano connotate da vetustà e meritino un ricovero nell'archivio della redazione giudiziaria delle fattispecie incriminatrici.

Invero nonostante le plurime novelle che hanno interessato la legislazione fallimentare italiana le fattispecie in parola residuano quali connotate da eccessiva pregnanza psicologica<sup>13</sup>; fattispecie connotate da soggettività pregnante che rendono decisamente problematica l'applicazione del disposto penale oscillando tra una intenzionalità fraudolenta (art.216 legge fallimentare) ed una negligenza gestionale con danno e pregiudizio (art.217 legge fallimentare) che hanno senz'altro contribuito ad una giurisprudenza ondivaga in materia di reati concorsuali.

D'altro canto, basta por mente alla circostanza che taluni dei fatti delittuosi identificati nel sistema pre-repubblicano come reati commessi dal fallito vengono puniti nel vigente sistema normativo anche se commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate fallite allorquando, in veste di persone diverse dal fallito, commettono alcuno dei fatti di bancarotta fraudolenta. Medesima considerazione è da farsi in ordine ai fatti di bancarotta semplice che, ex art.224 legge fallimentare, vengono commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società dichiarate fallite.

A fronte di tale coacervo di rinvii e rimandi normativi connotati da e caratterizzanti l'imputazione per i fatti di reato in discorso non vi è che da augurarsi una messa a punto

---

<sup>12</sup> Art.2467 cod. civ., Finanziamenti dei soci: Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

<sup>13</sup> Di fattispecie soggettivamente pregnanti ha parlato, sin dagli anni '80, F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, CEDAM, Padova, 1981.

dell'intera disciplina dei reati concorsuali a cui il legislatore prossimo futuro, in seno al promulgando Codice della crisi d'impresa, mettendo felicemente mano possa dare un contributo di chiarezza in conformità ai consolidati principi costituzionali che presiedono la materia penale nel nostro ordinamento giuridico.